

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21452 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 31/08/2018

ORDINANZA

sul ricorso 26899-2017 proposto da:

SONKO ABDOULIE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EMO n.144, presso lo studio legale e commerciale SORRIENTINO,
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE DI MEO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - C.F. 80014130928, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende opè legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2371/2017 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 31/05/2017;

Q.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESIE.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 31 maggio 2017, ha rigettato il gravame di Sonko Abdoulie, cittadino del Gambia, avverso il provvedimento impugnato che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

L'egli aveva dedotto di essere stato accusato di furto in un cantiere per il quale era stato incarcerato e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione e di avere poi seguito il consiglio di un amico di lasciare il paese, non essendovi la possibilità di avere un processo equo.

La Corte ha ritenuto la vicenda descritta come priva di caratteristiche di tipo politico e insuscettibile di integrare la fattispecie legale per la richiesta protezione, non rilevando il carattere pubblico dell'opera costruita nel cantiere.

Avverso questa sentenza la parte ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui si è opposto il Ministero dell'interno con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 5, 7, 8, 10 e 11 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 del d. lgs. n. 25 del 2008, e vizio di motivazione, per avere ritenuto che la commissione di un crimine comune fosse causa impeditiva del riconoscimento dello status di rifugiato, omettendo la doverosa valutazione del rischio persecutorio.

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 del d. lgs. n. 251 del 2007 e vizio di motivazione, per avere ritenuto che la commissione di un crimine comune fosse causa

6.

impeditiva del riconoscimento della protezione sussidiaria, senza valutare il pregiudizio che egli subirebbe in caso di detenzione e senza accertare le condizioni di violenza indiscriminata nel suo paese di origine.

I suddetti motivi sono inammissibili, risolvendosi nella censura di apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno valutato e in concreto escluso l'esistenza di rischi persecutori e di danno grave per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Le considerazioni svolte in ricorso, circa le difficili condizioni del paese di provenienza, non rilevano quando, come nella specie, la parte si sia limitata a riferire una vicenda di rilievo privato e a paventare genericamente i rischi in caso di detenzione per reati commessi dal richiedente la protezione nel suo paese, tenendo conto che i giudici di merito hanno anche accertato che la scarcerazione dietro pagamento di una cauzione dimostrava l'esistenza di garanzie nel suo paese.

Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d. lgs. n. 25 del 2008, 5, comma 6, e 19, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998, per non avere illustrato le ragioni del mancato riconoscimento della protezione per ragioni umanitarie, tenuto conto del suo pieno inserimento nel mondo del lavoro in Italia e del pregiudizio che subirebbe in caso di rientro nel paese di provenienza.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata non ha esaminato i fatti, riportati nel ricorso, che il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte napoletana, aveva prospettato nel giudizio di merito a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, inerenti al suo inserimento lavorativo in Italia e alla regressione a condizioni di vita deteriori e degradanti cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio. Spetta alla medesima Corte valutare se i

suddetti fatti siano idonei e sufficienti ai fini del riconoscimento della suddetta forma di protezione.

In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso e, in accoglimento del terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 19 ^{luglio} ~~giugno~~ 2018.

Il Presidente

